

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

Avviso pubblico

per la concessione di compartecipazioni finanziarie a Enti Locali e Musei Civici appartenenti alla rete degli enti locali, in aree rappresentative nel quadro della civiltà, della cultura e del patrimonio etrusco della Toscana, che intendono promuovere la realizzazione di iniziative per le “Celebrazioni Etrusche” nel periodo compreso tra sabato 20 agosto e domenica 4 settembre 2016

Premesso che:

- nella seduta del 25 maggio 2016, l’Ufficio di Presidenza, con Deliberazione n. 67/2016 ha deciso di introdurre tra le iniziative istituzionali la celebrazione della Giornata degli Etruschi a decorrere dall’anno 2016, in ricordo della pubblicazione della Bolla papale del **27 agosto 1569** con cui il Papa Pio V attribuì al Duca di Firenze Cosimo I, il titolo di Granduca di Toscana, titolo che estendeva il governo dei Signori di Firenze al territorio che fu degli etruschi, delineando di fatto l’attuale configurazione regionale, in coerenza con l’attuazione dei principi e delle finalità dell’ordinamento regionale di cui agli articoli 3 e 4 dello Statuto;
- nella seduta del 15 giugno l’Ufficio di Presidenza, con Deliberazione n. 75/2016 ha stabilito di approvare il documento relativo alle Linee di indirizzo per la celebrazione della “Giornata degli Etruschi” (27 agosto 2016) in coerenza con la predetta deliberazione UP n. 67/2016, decidendo di destinare a tali celebrazioni, nell’anno 2016, la somma massima di euro 40.000,00 quale importo da destinare al cofinanziamento di iniziative promosse da enti locali e musei civici appartenenti alla rete degli enti locali toscani;

Tutto ciò premesso, in attuazione delle Deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 67 del 25 maggio 2016 e n. 75 del 15 giugno 2016, si rende noto quanto segue.

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il Consiglio regionale con il presente avviso pubblico intende sostenere, attraverso la concessione di compartecipazioni finanziarie ai sensi della l.r. 4/2009, iniziative culturali realizzate da Enti Locali e Musei Civici appartenenti alla rete degli enti locali, in aree rappresentative della civiltà, della cultura e del patrimonio etrusco della Toscana, per organizzare una serie di iniziative rivolte a celebrare la civiltà etrusca.
2. Le iniziative proposte dai soggetti richiamati al precedente comma 1, devono essere pertinenti con la celebrazione oggetto del presente avviso e possono concretizzarsi in celebrazioni di fatti ed **eventi a carattere scientifico e divulgativo**: mostre, convegni, manifestazioni, presentazioni editoriali, laboratori didattici, spettacoli, visite guidate, aperture straordinarie.

Art. 2 - Soggetti beneficiari

1. Possono presentare domanda di concessione, per le finalità del presente avviso, gli Enti locali ed i Musei Civici appartenenti alla rete degli enti locali, in aree rappresentative nel quadro della civiltà, della cultura e del patrimonio etrusco della Toscana.
2. Le iniziative proposte, pena la non ammissibilità, devono essere realizzate per intero nel territorio della regione Toscana, nelle predette aree, nel periodo compreso tra **sabato 20 agosto e domenica 4 settembre 2016**.
3. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare una sola domanda di concessione, riferita ad una unica iniziativa.
4. La stessa iniziativa può essere realizzata da più enti, organizzati in forma associata. In questo caso deve essere individuato l'ente capofila che per il Consiglio regionale diventa referente amministrativo e responsabile dell'iniziativa proposta. L'ente capofila presenta al Consiglio regionale, in nome e per conto degli altri enti/soggetti, la domanda di concessione della compartecipazione, riceve dal Consiglio regionale la comunicazione relativa alla concessione della compartecipazione, presenta il rendiconto dell'iniziativa indicato all'art. 9 e suddivide la compartecipazione erogata dal Consiglio regionale tra gli altri enti/soggetti associati.

Art. 3 – Modalità di presentazione della domanda di concessione

1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, che intendono partecipare al presente avviso pubblico devono presentare la domanda di concessione, pena la non ammissibilità, utilizzando la modulistica disponibile sul sito istituzionale del Consiglio regionale reperibile all'indirizzo www.consiglio.regione.toscana.it, alla sezione: “**avvisi gare e concorsi**”;
2. Alla domanda devono essere obbligatoriamente allegati, pena la non ammissibilità, i seguenti documenti:
 - il progetto dell'iniziativa, che dia conto degli obiettivi, dei tempi, dei luoghi e delle modalità di realizzazione, dei soggetti pubblici e/o privati coinvolti, del pubblico di riferimento, delle modalità e degli strumenti di comunicazione e pubblicizzazione dell'iniziativa;
 - il piano previsionale di spesa dell'iniziativa, articolato in base alle voci di spesa che si ritiene di dover sostenere, comprensivo dei contributi, vantaggi economici e sponsorizzazioni concessi da altri soggetti pubblici e/o privati, con indicazione sia del costo complessivo dell'iniziativa, sia della compartecipazione finanziaria richiesta al Consiglio regionale;
 - nel caso in cui la domanda di concessione sia presentata dall'ente capofila di un gruppo di soggetti che promuovono in forma associata la stessa iniziativa ai sensi dell'art. 2, comma 4, la domanda deve essere corredata da una dichiarazione resa dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che formano l'associazione, da cui risulti espressamente l'accordo di collaborazione e l'individuazione dell'ente capofila.
3. La domanda di concessione, pena la non ammissibilità, deve essere redatta su carta intestata del soggetto richiedente, firmata dal legale rappresentante;
4. La domanda di concessione, corredata con tutta la documentazione obbligatoria, deve essere **inviata** al Consiglio regionale, pena la non ammissibilità, **entro e non oltre venerdì 22 luglio 2016**, in una delle seguenti modalità:
 - tramite la propria casella di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo consiglioregionale@postacert.toscana.it (farà fede la data di invio) riportando quale oggetto dell'invio: “Domanda di partecipazione *Avviso Pubblico Celebrazioni Etrusche*”;
 - tramite il sistema interoperabile InterPRO per i soggetti aderenti al sistema (farà fede la data di invio) riportando quale oggetto dell'invio: “Domanda di partecipazione *Avviso Pubblico Celebrazioni Etrusche*”;
 - Nell'invio attraverso le procedure informatiche sopra indicate, i documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente e inviati in formato pdf .

5. Il Consiglio regionale non assume alcuna responsabilità in merito al ritardato ricevimento della domanda, per eventuali disguidi imputabili al richiedente o a terzi, al caso fortuito o di forza maggiore.
6. La domanda di concessione della compartecipazione finanziaria deve essere corredata, pena la non ammissibilità, della documentazione obbligatoria di cui al comma 2.
7. La presentazione della domanda di concessione comporta l'accettazione incondizionata di tutte le prescrizioni del presente avviso pubblico.

Art. 4 – Requisiti di ammissibilità

1. La domanda di concessione, corredata della documentazione obbligatoria, è ritenuta ammissibile a condizione che siano soddisfatti tutti i requisiti di seguito indicati:
 - deve trattarsi di un ente locale o di un museo civico appartenente alla rete degli enti locali aventi sede in Toscana;
 - l'accesso del pubblico all'iniziativa - per la quale il soggetto richiedente presenta la domanda di concessione - e ai materiali prodotti nell'ambito della stessa iniziativa deve essere **gratuito**;
 - tutte le **attività**, risultanti dalla proposta progettuale, inerenti l'iniziativa per la quale è stata presentata la domanda di concessione devono essere **realizzate nel periodo compreso tra sabato 20 agosto e domenica 4 settembre 2016**;
 - l'iniziativa deve essere realizzata interamente nell'ambito del territorio della Toscana, nelle aree territoriali di cui agli articoli 1 e 2 del presente avviso;
 - nel caso in cui la domanda di concessione sia presentata dal soggetto capofila di un gruppo di soggetti che promuovono in forma associata la stessa iniziativa (art. 2, comma 4, la domanda deve essere corredata da una dichiarazione resa dai legali rappresentanti di tutti i soggetti, da cui risulti espressamente l'accordo di collaborazione e l'individuazione del soggetto capofila, e tutti i soggetti che ne fanno parte devono essere inclusi tra quelli indicati all'art. 2, comma 1;

Art. 5 – Valutazione domande

1. Il Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Tipografia. Servizi logistici, verifica l'ammissibilità della domanda ai sensi degli artt. 2, 3 e 4 del presente Avviso.
2. In caso di domande non ammissibili sarà data formale comunicazione ai soggetti richiedenti da parte del Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Tipografia. Servizi logistici.
3. Le domande ammissibili sono sottoposte all'esame dell'Ufficio di Presidenza che le valuta, ai fini della concessione delle compartecipazioni, in base ai seguenti criteri:

- a) pertinenza dell'iniziativa o del progetto al tema del presente avviso;
- b) ambito territoriale di riferimento e rappresentatività nel contesto della cultura etrusca in Toscana;
- c) compatibilità del piano previsionale finanziario.

Art. 6 - Compartecipazione, risorse disponibili e modalità di utilizzazione del logo del Consiglio

1. L'Ufficio di Presidenza concede compartecipazioni finanziarie fino ad un massimo di **5.000,00 euro** e, comunque, di importo non superiore al **50% (cinquanta)** delle spese ammissibili ai sensi dell'art. 7 rilevate in fase istruttoria dall'analisi del piano previsionale di spesa di cui all'art. 3, comma 2.
2. Nel caso in cui l'iniziativa sia promossa da due o più soggetti in forma associata, nell'ambito di un accordo di collaborazione, l'importo, fermo restando il **50 % (cinquanta)** delle spese ammissibili, non potrà superare la somma di **7.000,00 euro**.
3. La somma complessivamente stanziata dal Consiglio regionale per la concessione di compartecipazioni finanziarie ai soggetti beneficiari di cui all'art. 2, comma 1, ammonta ad euro 40.000,00.
4. Il Settore competente comunica ai soggetti beneficiari la concessione delle compartecipazioni deliberate dall'Ufficio di Presidenza e contestualmente trasmette il logo del Consiglio regionale con le relative modalità di utilizzo.
5. Il logo del Consiglio concesso nell'ambito delle "celebrazioni etrusche" può essere utilizzato solo nell'ambito dell'iniziativa per la quale è stata concessa la compartecipazione, escluso qualsiasi altro utilizzo, pena la revoca della compartecipazione concessa, fatta salva ogni altra azione posta a tutela dell'immagine del Consiglio regionale.

Art. 7 - Spese ammissibili e non ammissibili a compartecipazione

1. Le spese per la realizzazione delle iniziative, rilevabili dal rendiconto di cui all'art. 9, devono riferirsi solo ad iniziative realizzate nel periodo compreso tra **sabato 20 agosto e domenica 4 settembre 2016** ed essere strettamente correlate allo svolgimento del progetto.
2. Le spese riferite ad attività realizzate in un periodo diverso da quello indicato al comma 1, non saranno ammesse a compartecipazione.
3. Sono ammissibili a compartecipazione le seguenti spese:
 - direttamente e strettamente riferibili all'attuazione dell'iniziativa;
 - direttamente intestate al soggetto beneficiario;

- risultanti effettivamente sostenute e documentate ai sensi della normativa vigente;
 - individuabili in una o più delle seguenti tipologie:
 - acquisto di beni strumentali non durevoli;
 - canone di locazione per l'uso di locali, impianti o strutture;
 - allestimento dei locali, impianti e strutture, scenografie, attività di montaggio e smontaggio;
 - pubblicità (inserzioni, manifesti, stampe, video);
 - servizi editoriali e tipografici per la stampa di volumi;
 - premi e riconoscimenti;
 - compensi per relatori, conferenzieri e artisti, la cui prestazione fa parte del programma dell'iniziativa e le relative spese di viaggio, vitto ed alloggio;
 - acquisto di materiale didattico finalizzato alla realizzazione di laboratori didattici;
4. Non sono ammissibili a compartecipazione le seguenti spese:
- acquisto o ristrutturazione di beni immobili;
 - acquisto di beni mobili registrati;
 - acquisto di beni durevoli;
 - acquisto addobbi e allestimenti floreali;
 - gestione e funzionamento dell'organizzazione del beneficiario;
 - compensi ad amministratori, dirigenti, dipendenti e soci del soggetto beneficiario;
 - spese inerenti attività di ristorazione/catering;
 - mera liberalità di qualunque genere, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della l.r. 4/2009.

Art. 8 – Cumulabilità della compartecipazione finanziaria

1. La compartecipazione finanziaria concessa dall'Ufficio di presidenza è cumulabile con contributi, vantaggi economici e sponsorizzazioni concesse da altri soggetti pubblici e/o privati per la stessa iniziativa, fino alla concorrenza del costo totale dell'iniziativa.
2. Eventuali contributi, ausili finanziari e vantaggi economici ricevuti da altri soggetti pubblici e/o privati per la realizzazione dell'iniziativa devono essere indicati nel rendiconto di cui all'art. 9 riportando l'importo e la denominazione del soggetto, pena la revoca della compartecipazione concessa.

Art. 9 – Rendiconto e modalità di erogazione della compartecipazione

1. Il soggetto beneficiario, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla conclusione dell'iniziativa – **pena la revoca della compartecipazione finanziaria concessa ai sensi dell'articolo 10** - deve presentare al Consiglio regionale il rendiconto dell'iniziativa, comprendente i documenti di seguito indicati, redatti su carta intesta del soggetto richiedente, timbrata e firmata dal legale rappresentante;

- **relazione** puntuale e dettagliata dello svolgimento dell'iniziativa, allegando copia del materiale di comunicazione e pubblicizzazione prodotto;
 - **rendiconto finanziario** dell'iniziativa contenente la descrizione dettagliata di tutte le spese sostenute per la realizzazione. Il rendiconto finanziario deve essere coerente con il piano previsionale di spesa di cui all'art. 3, comma 2. Al rendiconto devono essere allegate **copie quietanzate dei relativi giustificativi di spesa**, fino alla concorrenza dell'importo della compartecipazione concessa;
 - **dichiarazione** del legale rappresentante o del dirigente competente per materia che i giustificativi di spesa, allegati al rendiconto, sono stati esibiti unicamente al Consiglio regionale, ed a nessun altro soggetto che abbia contribuito alla realizzazione della stessa iniziativa. Nel caso in cui l'iniziativa sia realizzata da più soggetti in forma associata, il rendiconto di cui al comma 1 deve essere presentato dal soggetto capofila, in coerenza con quanto disposto all'art. 2, comma 4.
2. La documentazione di cui al precedente comma, deve essere inviata al Consiglio regionale con le stesse modalità previste per la presentazione delle domande all'art. 3.
 3. Il Consiglio regionale eroga al soggetto beneficiario la compartecipazione finanziaria in un'unica soluzione.

Art. 10 - Revoca o rideterminazione della compartecipazione concessa

1. L'Ufficio di presidenza revoca la compartecipazione finanziaria concessa nei seguenti casi:
 - mancata conclusione dell'iniziativa entro il termine di cui all' art. 2, comma 2 (4 settembre 2016);
 - modifica sostanziale dell'iniziativa, risultante dal rendiconto, rispetto al progetto presentato con la partecipazione all'avviso pubblico;
 - modifica sostanziale nella composizione dell'associazione, nel caso di enti che si presentano in forma associata, di cui all'art. 2, comma 4;
 - inosservanza delle modalità di utilizzazione del logo del Consiglio regionale e uso improprio dello stesso;
 - inosservanza dell'obbligo dell'accesso gratuito all'iniziativa e ai materiali prodotti nell'ambito della stessa, di cui all' art. 4, comma 1, punto 2;
 - mancata indicazione nel rendiconto dei contributi, ausili economici e sponsorizzazioni ricevuti, di cui all'art. 8, comma 2;
 - mancata presentazione del rendiconto secondo le modalità e i termini di tempo previsti, ai sensi dell'art. 9, comma 1.
2. Nel caso in cui l'importo della spesa rendicontata dal soggetto beneficiario risulti inferiore alla compartecipazione finanziaria concessa, si procede d'ufficio alla rideterminazione della stessa compartecipazione, secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente avviso.
3. Nel caso in cui la somma della compartecipazione e dei contributi ottenuti da altri soggetti sia superiore al costo dell'iniziativa, come da rendiconto, si procede d'ufficio a

rideterminare l'importo della compartecipazione, secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente avviso.

Art. 11 - Verifiche e controlli

1. Il Consiglio regionale effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, ai sensi dell'art. 71 e segg. del D.P.R. 445/2000 e sulle autocertificazioni presentate dai soggetti beneficiari a rendiconto, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. In caso di non veridicità di fatti o informazioni presenti nell'atto notorio, il dichiarante decade dal beneficio concesso ai sensi del D.P.R. 445/2000 sopra indicato.

Art. 12 - Pubblicità e comunicazioni

1. L'avviso pubblico e la modulistica sono scaricabili dal sito istituzionale del Consiglio regionale all'indirizzo: www.consiglio.regione.toscana.it nella sezione "Avvisi, gare e concorsi" e sul BURT. Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi al Settore "Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Tipografia. Servizi Logistici.", contattando:
 - Cinzia Sestini: 055/23.87.285 - c.sestini@consiglio.regione.toscana.it;
 - Francesca Cecconi: 055/23.87.338 - f.cecconi@consiglio.regione.toscana.it
 - Anna Giulia Fazzini: 055/23.87.778 - ag.fazzini@consiglio.regione.toscana.it
2. L'elenco delle compartecipazioni finanziarie concesse dall'Ufficio di presidenza viene pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale, e a tutti i soggetti ne è data comunicazione a mezzo posta elettronica. Il Consiglio regionale non assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito della citata comunicazione dovuto ad indirizzi o recapiti errati da parte dei soggetti beneficiari.

Art. 13 -Trattamento dei dati personali

1. Le compartecipazioni concesse ed erogate in ciascun esercizio finanziario sono pubblicate nell'albo istituito dal Consiglio regionale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di trasparenza, e comunque, nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.
2. Il trattamento dei dati personali comunicati dagli interessati sarà effettuato ai sensi del Dlgs. n. 196 del 30 giugno 2003. I dati verranno raccolti e trattati per le finalità e le attività istituzionali del Consiglio regionale, limitatamente alle attività connesse al presente avviso; saranno trattati con strumenti manuali e/o informatici e con modalità cartacee e/o informatiche; non saranno oggetto di diffusione e comunicazione a terzi se non per motivi strettamente legati alle attività oggetto del presente avviso ed al loro svolgimento, fermo restando, in ogni caso, il rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

3. Titolare del trattamento è il Consiglio regionale della Toscana, via Cavour n. 2, Firenze.

Art. 14 - Responsabile del Procedimento

1. Responsabile del procedimento amministrativo è la dott.ssa Cinzia Sestini, funzionario del Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Tipografia. Servizi Logistici.
2. Il Settore competente, ai fini del presente avviso pubblico, è il Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Tipografia. Servizi Logistici. Dirigente: dott.ssa Cinzia Guerrini.
3. Responsabile del trattamento dei dati relativi ai soggetti beneficiari è il dirigente del Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Tipografia. Servizi Logistici, dott.ssa Cinzia Guerrini: Tel: 055/238.73.32 - e-mail: c.guerrini@consiglio.regione.toscana.it.